

TAR CALABRIA: VALIDO PER IL CONCORSO

## Il diploma magistrale in pista per le assunzioni

DI FRANCESCA DE NARDI

**P**er l'accesso al concorso 2016 è valido il Diploma magistrale sperimentale a indirizzo linguistico. Lo ha sancito il Tar Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 211/2018. Nel caso in esame un insegnante aveva partecipato al concorso per la scuola primaria per posti in organico nella Regione Calabria. Però, una volta superate le prove scritte ed orali, veniva esclusa dalla selezione, in asserita applicazione dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b), del bando, secondo il quale non possono partecipare al concorso i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002. La ricorrente aveva, così, impugnato il decreto di esclusione eccependo l'intervenuto annullamento della clausola di esclusione a opera della sentenza del Consiglio di stato n. 1482/2017. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso. I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno effettivamente eliminato la norma preclusiva della partecipazione, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b), dal testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 105, in accoglimento del ricorso di altri docenti.

**Più precisamente il Consiglio di stato ha rilevato come il concorso in oggetto**, il cui bando ha stabilito una clausola di sbarramento per il titolo di maturità magistrale sperimentale, è stato bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114 della legge 107/2015 con le modalità di cui all'art. 400 del dlgs 297/1994. A tal concorso si applica espressamente, tra le altre norme, l'art. 1, comma 110, in virtù del quale «... a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...».

**Secondo i giudici, quindi, la clausola impugnata «parte da un'interpretazione spuria della realtà curriculare inerente ai corsi di studi magistrali, tant'è che nessuna preclusione è stabilita nei riguardi dei diplomati con il titolo ordinario, i quali possono accedere a questo concorso pur senza aver sostenuto a loro volta le materie caratterizzanti, invece opposte agli odierni appellanti».** Il Tar ha quindi affermato, perentoriamente, l'efficacia diretta della sentenza del massimo organo amministrativo che aveva annullato la clausola di esclusione.

© Riproduzione riservata — ■

